SANPAOLO IMI

IL NUOVO ACCORDO DI BASILEA SUL CAPITALE

In allegato una traccia dell'approccio al rating del Gruppo Sanpaolo IMI
e una sintesi più dettagliata del documento ufficiale.

RISK MANAGEMENT
Gennaio 2006

INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO **3**
IL COMITATO DI BASILEA E L'ACCORDO DEL 1988 ..... **3**
BASILEA II - IL NUOVO ACCORDO DI BASILEA **4**
L'ARCHITETTURA DEL NUOVO SCHEMA REGOLAMENTARE **4**
PRIMO PILASTRO: REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI **4**
Rischio di mercato 5
Rischio di credito 5
Rischio operativo 6
FOCUS: LA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PER IL RISCHIO DI CREDITO **6**
Standardised approach 7
Internal Rating Based approach 8
I portafogli previsti nell'ambito dell'approccio IRB 10
Tecniche di mitigazione del rischio di credito 10
Requisiti minimi per l'approccio IRB 11
IL SECONDO PILASTRO: IL PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE **12**
Quattro principi chiave del controllo prudenziale 13
IL TERZO PILASTRO: LA DISCIPLINA DI MERCATO **13**
I TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SCHEMA REGOLAMENTARE **13**
CENNO AL SISTEMA DI MODELLI INTERNI DI RATING IN SANPAOLO IMI PER IL SEGMENTO CORPORATE **15**
Premessa 15
L'utilità di un modello di rating 15
L'importanza di stimare internamente i modelli di rating 16
I modelli di rating della clientela 16
Il modello Corporate Domestico – Middle Market 17
Le linee di fondo del nuovo modello interno 17
L'output del modello 18
APPENDICE 1- LE MISURE DI RISCHIO ALLA BASE DEL NUOVO SCHEMA REGOLAMENTARE **19**

INTRODUZIONE E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Questo documento è stato realizzato con l'obiettivo di fornire un insieme organico di informazioni, accuratamente vagliate ed aggiornate, riguardanti il Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale, "**Basilea II**".

In estrema sintesi, "Basilea II" è il nuovo **accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche**. In base ad esso le banche dei paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del ***rating***. A rischi maggiori corrisponderanno accantonamenti più elevati e quindi maggiori costi per la banca. **Le banche dovranno classificare i propri clienti in base alla loro rischiosità, attraverso procedure di *rating* sempre più sofisticate**.

Le sezioni che seguono si propongono di illustrare il contenuto del Nuovo Accordo di Basilea e di evidenziare le implicazioni che ne derivano per le banche e le imprese con particolare riferimento alla misurazione del rischio di credito.

IL COMITATO DI BASILEA E L'ACCORDO DEL 1988

Gli Accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche sono il frutto del lavoro del Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974. Gli attuali membri del Comitato provengono da Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Il Comitato opera in seno alla BRI, **Banca dei Regolamenti Internazionali**, con sede a Basilea, un'organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuovere la **cooperazione fra le banche centrali** ed altre agenzie equivalenti allo scopo di perseguire **obiettivi di stabilità monetaria e finanziaria**.

Il Comitato non possiede alcuna autorità sovranazionale e le sue conclusioni non hanno forza legale. Le linee guida, gli standard, le raccomandazioni del Comitato sono formulati nell'aspettativa che le singole autorità nazionali redigano disposizioni operative che li recepiscano adattandoli alle specifiche realtà dei singoli stati. In questo modo il Comitato incoraggia la convergenza verso approcci comuni e standard condivisi.

Nel 1988 il Comitato di Basilea ha introdotto il sistema di misurazione dei requisiti patrimoniali minimi per le banche comunemente chiamato Accordo di Basilea sul Capitale ("Basilea I" o "**Accordo del 1988**"). Ad esso hanno aderito, fino ad oggi, le autorità centrali di oltre 100 paesi. In estrema sintesi, tale documento definiva l'obbligo per le banche di accantonare capitale nella misura dell'8% delle proprie attività (ponderate in base al rischio), allo scopo di garantire solidità alla loro attività. Per la prima volta si poneva l'attenzione sulla rischiosità delle attività creditizie sebbene in maniera piuttosto grossolana. Alcune attività creditizie ritenute meno rischiose venivano infatti ponderate con un peso inferiore al 100%: ad esempio i crediti verso banche dei paesi OCSE venivano ponderati al 20% per cui a fronte di un'esposizione di 100 l'assorbimento patrimoniale risultava pari a 1,6 (100 x 20% x 8%) anziché a 8.

La capacità di distinguere le attività creditizie in base al rischio in esse implicito era tuttavia estremamente scarsa, si differenziava solo tra poche macro-categorie. In particolare tutti i crediti verso soggetti privati erano trattati in maniera indifferenziata. Ciò rappresentava un limite di particolare rilevanza: è evidente infatti che l'8% di accantonamento può essere giudicato troppo per una controparte di elevata qualità creditizia e troppo poco per una controparte giudicata rischiosa. A ciò si aggiunga il fatto che l'Accordo del 1988:

- prevedeva un limitato riconoscimento delle tecniche di mitigazione del rischio (garanzie) utilizzate dalle banche;
- non teneva conto della durata delle esposizioni creditizie;

- prescindeva da una qualsivoglia valutazione del livello di diversificazione/concentrazione dei portafogli bancari.

In altre parole la quantità di capitale assorbito era troppo poco sensibile al rischio di credito e ciò apriva spazi considerevoli ai tentativi di "**arbitraggio regolamentare**": a parità di capitale da accantonare alcune banche potevano essere incentivate a finanziarie imprese più rischiose ottenendo così redditività più elevate ma assumendo rischi eccessivi rispetto al capitale detenuto

All'Accordo del 1988 va tuttavia riconosciuto il merito di aver rafforzato la solidità e la solvibilità del sistema bancario internazionale e di aver ridotto le differenze competitive fra le banche attive a livello internazionale.

BASILEA II - IL NUOVO ACCORDO DI BASILEA

Dopo un lungo periodo di dibattito e consultazione il Comitato di Basilea ha reso nota in data 26 giugno 2004 la versione definitiva del Nuovo Accordo, "Basilea II".

In questi anni di dibattito, Basilea II, inizialmente percepita come un mero schema "regolamentare", ha assunto sempre più connotati strategici, in grado di influenzare profondamente il piano concorrenziale e la stabilità dei mercati finanziari. Non a caso i progetti promossi per l'adeguamento alle regole di Basilea II sono stati interpretati dalla maggioranza delle banche come un'occasione irripetibile per "mettere ordine" nelle proprie strutture e per razionalizzare/modernizzare i propri processi.

L'ARCHITETTURA DEL NUOVO SCHEMA REGOLAMENTARE

Basilea II si articola in **tre fondamentali "Pilastri"** ossia tre aree normative tra loro correlate che si rafforzano reciprocamente e si integrano in un insieme unitario volto a garantire sicurezza e solidità delle istituzioni finanziarie:

- **Requisiti Patrimoniali Minimi:** regole per la quantificazione del capitale minimo che le banche sono tenute a detenere a fronte dei rischi di mercato, di credito e operativi;
- **Processo di Controllo Prudenziale:** criteri che regolano il rapporto tra banche e autorità di vigilanza al fine di garantire:
  - una appropriata gestione dei rischi non esplicitamente trattati nel Primo Pilastro (concentrazione, liquidità…), anche mediante l'eventuale previsione di "cuscinetti" aggiuntivi di capitale;
  - la corretta applicazione delle regole del Primo Pilastro
- **Disciplina di mercato:** disposizioni per la diffusione sul mercato da parte delle banche di informazioni sui propri livelli patrimoniali, sui rischi assunti e sulla relativa gestione. (La disponibilità di tali informazioni dovrebbe consentire agli operatori di mercato di valutare con maggiore consapevolezza il livello di rischio delle banche).

PRIMO PILASTRO: REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI

Venendo al primo "pilastro", il requisito minimo di capitale imposto alle banche è generato da tre fattori di rischio:

- il **rischio di mercato** (rischio di perdita sulle posizioni del portafoglio di negoziazione in caso di fluttuazione dei prezzi di mercato), già normato nel 1996;
- il **rischio di credito** (rischio di perdite derivanti dall'insolvenza di una controparte ossia dalla sua incapacità di far fronte agli obblighi di servizio del debito), su cui è focalizzata la revisione dell'Accordo;
- il **rischio operativo** (rischio di perdite derivanti principalmente dall'inadeguatezza dei sistemi di controllo o da eventi esterni straordinari), di nuova introduzione.

Ai fini del presente documento focalizziamo la nostra attenzione sul trattamento del rischio di credito; di seguito forniamo tuttavia qualche cenno sul trattamento di tutti e tre i fattori di rischio che Basilea II prende in considerazione per la determinazione di requisiti patrimoniali minimi.
In appendice viene fornito un glossario delle principali misure di rischio utilizzate dal nuovo schema regolamentare, mentre in allegato viene fornita una sintesi dettagliata dell'Accordo.

Rischio di mercato

La componente dei rischi di mercato per ora non viene affrontata nell'ambito delle regole per la determinazione dei requisiti patrimoniali delle esposizioni generate da operatività di tipo commerciale (*banking book*).[1] Tuttavia il Secondo Pilastro prevede che, ai fini di un'esauriente valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, le banche non si limitino a considerare i rischi di credito e quelli operativi del *banking book* bensì pongano particolare attenzione anche ai seguenti fattori:

- **Rischio di tasso di interesse:** il processo di misurazione dovrà ricomprendere tutte le posizioni rilevanti di tasso di interesse, considerando i pertinenti dati di ridefinizione e di scadenza.
- **Rischio di liquidità:** le banche dovranno valutare l'adeguatezza del proprio capitale alla luce del loro profilo di liquidità e della liquidità dei mercati nei quali operano.
- **Rischio di mercato:** particolare cura dovrà essere prestata all'effettuazione di stress test basati su potenziali eventi di mercato (ad es. un crollo di borsa, una significativa variazione dei tassi di interesse…).[2]

Rischio di credito

Come nel precedente Accordo il requisito minimo patrimoniale per il rischio di credito è pari all'8% dell'attivo ponderato esposto a tale rischio. Quest'ultimo deve essere determinato (applicando specifici coefficienti alle diverse poste nominali) utilizzando una delle tre seguenti alternative:

- l'approccio ***Standardised***;
- l'approccio ***Internal Rating Based* (IRB) *Foundation*** basato sull'uso dei *rating* interni e di stime standard delle autorità di vigilanza per le altre componenti di rischio;
- l'approccio ***Internal Rating Based* (IRB) *Advanced*** basato sia sui *rating* interni sia su stime interne delle altre componenti del rischio di credito.

Già l'approccio *Standardised* adotta una scansione del rischio di credito per livelli di qualità creditizia della clientela, basandosi sui *rating* ufficiali (quando disponibili) sia per le controparti corporate sia per quelle governative e bancarie. La novità più rilevante è rappresentata tuttavia dalla possibilità di utilizzare i modelli interni di *rating* e di calcolo delle perdite su crediti – riferiti ai diversi sotto portafogli (imprese, *retail*, banche, enti pubblici e governativi) – ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali. Di seguito i tre approcci vengono descritti nelle loro linee essenziali.

Il Nuovo Accordo riconosce considerevoli gradi di libertà all'industria bancaria per la determinazione dei requisiti patrimoniali minimi. A fronte di tale "mandato fiduciario" viene tuttavia sottolineata la forte volontà di evitare l'affermarsi di "doppi binari" tra applicazioni operative ed elaborazioni a fini regolamentari. I modelli di *rating* dovranno essere utilizzati a supporto delle decisioni correnti nel corso dell'*origination* del credito, per il calcolo della redditività, per la fissazione dei limiti di autonomia, per le misurazioni interne di capitale assorbito. Viene esplicitamente indicato che l'adozione dei metodi basati sui *rating* interni comporterà una riduzione dei requisiti di capitale a fronte del rischio di credito. La riduzione più

[1] L'attuale normativa sui rischi di mercato si applica esclusivamente al cd. "*Trading Book*", ossia alle esposizioni con finalità di negoziazione.

[2] Pur riconoscendo che "altri" rischi, come quelli di reputazione e strategico, non sono agevolmente misurabili, il Comitato auspica che il settore bancario continui a elaborare tecniche per gestire tali rischi in tutti i loro aspetti.

ampia si otterrà con l'adozione del metodo più avanzato, che consentirà di utilizzare appieno tutte le stime interne.

Rischio operativo

Il Rischio Operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti da disfunzioni a livello di procedure, personale e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione include il rischio giuridico, ma non quello strategico e di reputazione. La definizione stessa suggerisce che tale rischio non è evitabile od eliminabile, coincidendo in ultima istanza col rischio di "fare *business*", indipendentemente dal tipo di attività svolta.

Il rischio operativo potrà essere calcolato applicando coefficienti prestabiliti all'indicatore "Margine di intermediazione"*,* a livello di banca (*Basic indicator Approach*) o di singole aree d'affari (*Standardised approach*). Viene inoltre prevista la possibilità di adottare modelli basati su misurazioni interne (*Advanced Measurement Approach*)[3].

Il Comitato intende calibrare i coefficienti in modo da mantenere sostanzialmente invariati i requisiti patrimoniali del sistema bancario nel suo complesso (riassorbendo con il requisito sui rischi operativi quanto liberato dal nuovo trattamento delle altre fonti di rischio), pur fornendo alle banche incentivi ad adottare gli approcci più avanzati e quindi più *risk-sensitive* previsti dal Nuovo Accordo. Il processo di calibrazione dei coefficienti è ancora in corso.

FOCUS: LA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PER IL RISCHIO DI CREDITO

Rispetto all'Accordo del 1988 rimane invariata la definizione di patrimonio di vigilanza e il requisito di accantonamento dell'8% delle attività creditizie ponderate in base al rischio. Ciò che cambia è il sistema di individuazione delle ponderazioni di rischio da assegnare alle varie attività. Si passa, infatti, da sole 4 fasce di ponderazione (0%, 20%, 50%, 100%) legate a macrocategorie di esposizioni (ad esempio esposizioni verso banche OCSE, crediti verso il settore privato…) a pesi molto più sensibili al rischio di credito. Per la determinazione di tali pesi le banche potranno utilizzare diverse metodologie, a seconda del livello di sofisticazione raggiunto dai propri sistemi interni di *Credit Risk Management*. Le metodologie più avanzate garantiranno maggiore sensibilità al rischio e a parità di altre condizioni requisiti patrimoniali più bassi. Il Comitato di Basilea ritiene, infatti, che l'adeguatezza patrimoniale di una banca debba essere commisurata non solo all'entità dei rischi assunti bensì anche alla sua capacità di gestire tali rischi. In altre parole una banca dotata di strumenti avanzati di misurazione e gestione del rischio di credito potrà operare in "sicurezza" sul mercato anche con accantonamenti patrimoniali relativamente più bassi.

Il Nuovo Accordo presenta un'ampia articolazione di alternative per la misurazione del rischio di credito del *banking book*. Le varie opzioni si contraddistinguono per il trattamento delle cinque principali variabili dalle quali dipende la determinazione dei requisiti di capitale, ossia:

1) categoria di controparte e/o esposizione;
2) probabilità di insolvenza (PD);
3) perdita in caso di insolvenza (LGD) e fattori di mitigazione del rischio di credito;
4) durata residua (maturity);
5) esposizione al momento dell'insolvenza (EAD).

Il nuovo schema regolamentare prevede due approcci fondamentali per la determinazione delle attività di rischio ponderate, lo *Standardised Approach* e l'*Internal Rating Based Approach* (IRB), basato sui *rating* interni (figura 1). Il primo rappresenta lo schema regolamentare minimo obbligatorio, mentre si può essere abilitati all'uso del secondo solo a seguito di un'esplicita

[3] È questo l'approccio prescelto dal Gruppo Sanpaolo IMI.

approvazione da parte delle autorità di vigilanza, conformandosi a un preciso e rigoroso insieme di requisiti. In entrambi i casi l'apprezzamento del rischio di credito si sostanzia nell'identificazione del "valore delle attività ponderato in base al rischio" (*Risk Weighted Asset*, RWA), a cui si applica il requisito minimo di capitale dell'8%.

Figura 1 Il primo pilastro

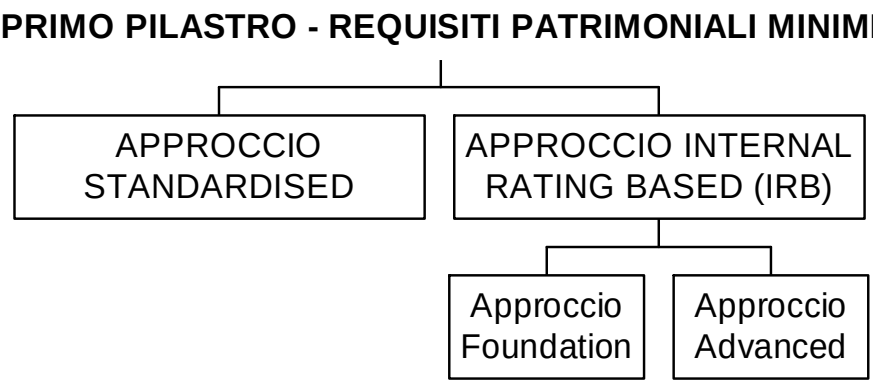

Standardised approach

Nell'approccio *Standardised* il valore ponderato in base al rischio delle esposizioni dipende dalla tipologia di controparte/esposizione, dalla relativa qualità creditizia, dall'eventuale presenza di tecniche di mitigazione del rischio e dall'esposizione al momento dell'insolvenza, mentre non si tiene conto della *maturity* dell'esposizione (figura 2).

Figura 2 L'approccio standardizzato

Per quanto riguarda la qualità creditizia, sono definite varie categorie di debitori/operazioni. Per determinare il valore ponderato in base al rischio delle esposizioni si utilizzano pesi che dipendono da *valutazioni esterne di merito creditizio* (*rating* ufficiali o d'agenzia)**.** Le ponderazioni proposte, per le principali classi di prenditori, sono riassunte nella tabella 1.

Tabella 1 Ponderazioni per le principali classi di prenditori

Controparti	*Classi di rating* (Standard & Poor's equivalenti, %)						
	Da AAA ad AA-	***Da A+ ad A-***	***Da BBB+ a BBB-***	***Da BB+ a BB-***	***Da B+ a B-***	***Sotto B-***	***Senza rating***
Stati sovrani	0	20	50	100	100	150	100
Banche, Sim ed Enti del Settore Pubblico							
- Opzione 1[a]	20	50	100	100	100	150	100
- Opzione 2[b]	20 (20)	50 (20)	50 (20)	100 (50)	100 (50)	150 (150)	50 (20)
Imprese private	20	50	100	100	150	150	100
Retail							75
Mutui residenziali							35

(a) ponderazione della classe successiva rispetto a quella del Paese dove ha sede la banca;
(b) ponderazione legata al *rating* assegnato direttamente alla banca. Tra parentesi è indicata la ponderazione delle operazioni a breve (che non si applica agli Enti del Settore Pubblico).

La perdita in caso di insolvenza influenza il valore pesato delle esposizioni in due modi:
1) tra le categorie di esposizioni sono previste alcune tipologie di operazioni che ricevono una ponderazione ridotta legata alla loro natura: per esempio, i mutui ipotecari;
2) vengono inoltre esplicitamente riconosciute come fattori di riduzione delle ponderazioni di rischio le tecniche di *credit risk mitigation* e in particolare:
   - il pegno di titoli;[4]
   - le garanzie personali e i derivati creditizi (la ponderazione del garante va a sostituirsi a quella del debitore principale).

L'esposizione al momento dell'insolvenza corrisponde al valore nominale dell'esposizione, salvo che per le operazioni *off-balance* (margini inutilizzati, garanzie rilasciate, derivati…) che richiedono l'applicazione di fattori di conversione (in equivalenti creditizi) predisposti dalle autorità di vigilanza.

Internal Rating Based approach

Il Nuovo Accordo si caratterizza per il ruolo di primo piano attribuito ai sistemi di *rating* interni. Come noto, obiettivo dichiarato del Comitato è quello di rendere i requisiti di capitale più sensibili all'effettivo rischio delle varie esposizioni del *banking book*. Il raggiungimento di questo scopo viene evidentemente agevolato dal riconoscimento dei *rating* interni.

Tra i principali requisiti imposti per il riconoscimento dei sistemi interni di *rating* vi è quello di disporre di serie storiche sulle insolvenze (*default*) che si estendano per almeno cinque anni. Il Nuovo Accordo prevede tuttavia un periodo di transizione di tre anni, a partire dalla sua data iniziale di implementazione, nel corso del quale le banche che chiederanno il riconoscimento dei propri sistemi interni di *rating* dovranno dimostrare che tali serie saranno per loro disponibili alla fine del periodo stesso. In altri termini, alle banche che sceglieranno fin da subito di passare all'approccio IRB basteranno i dati di due anni. Queste disposizioni rappresentano un chiaro segnale del Comitato di Basilea volto a incoraggiare le banche verso la sperimentazione e l'adozione di tecniche via via più evolute di misurazione e gestione del rischio di credito.

Nell'ambito dell'approccio IRB il nuovo schema regolamentare individua gradi crescenti di complessità e sofisticazione, sintetizzati come *Foundation Approach* e *Advanced Approach*.

[4] Viene significativamente ampliata la gamma di titoli considerati ammissibili.

Il riconoscimento dei modelli di portafoglio crediti non è previsto dal Nuovo Accordo, poiché si ritiene che la qualità e la profondità dei dati disponibili non siano tali da garantire risultati affidabili e verificabili. Appare tuttavia evidente che l'applicazione di questi modelli rappresenterà l'ideale completamento del processo di revisione normativa avviato con l'introduzione degli IRB *Approach*.

Figura 3 Gli approcci basati sui *rating* interni

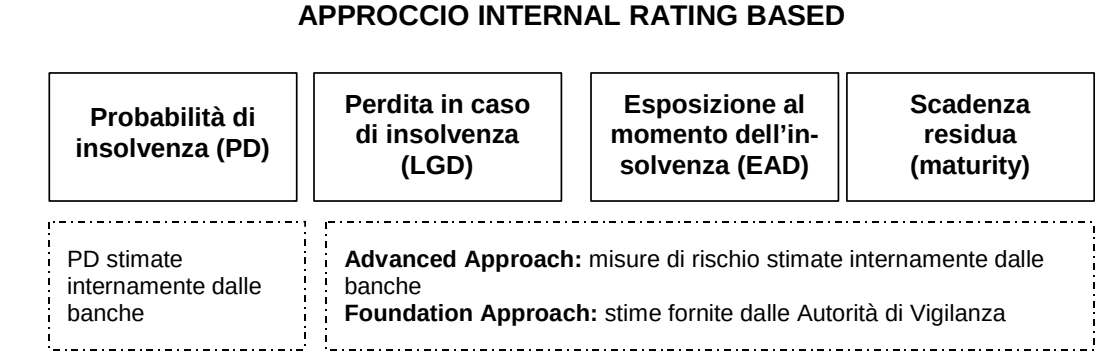

L'approccio IRB (schematizzato nella figura 3) prevede che le attività di rischio delle banche vengano calcolate come funzione di:

1) portafoglio di appartenenza dell'esposizione (vedi paragrafo seguente);
2) probabilità di insolvenza (PD) della controparte;
3) perdita in caso di insolvenza (LGD);
4) esposizione al momento dell'insolvenza (EAD);
5) solo nell'*Advanced Approach* - scadenza residua dell'esposizione (*maturity*).

È importante notare che dall'applicazione di tale funzione[5] si ottiene un *continuum* di risk weight e non classi discrete (0%, 20%, 50%…) di ponderazioni come quelle previste dallo *Standardised Approach*, con vantaggi in termini di sensibilità del requisito patrimoniale al rischio creditizio delle varie esposizioni.

Nel *Foundation Approach* le banche devono essere in grado di stimare internamente la probabilità di insolvenza (PD) delle proprie controparti e utilizzare le regole stabilite dalle autorità di vigilanza per la stima delle altre componenti di rischio creditizio (al fine di ottenere il riconoscimento dei propri sistemi interni di *rating* le banche dovranno essere in grado di valutare il merito creditizio della clientela, utilizzando almeno 7 classi di *rating* per i debitori *in bonis* ed un'ulteriore classe per quelli insolventi).

Accedendo all'*Advanced Approach* le banche potranno utilizzare stime interne anche per perdita in caso di insolvenza (LGD), esposizione al momento dell'insolvenza (EAD) e scadenza residua (*maturity*). Se una banca sarà in grado di stimare internamente uno solo di questi tre elementi potrà comunque accedere all'*Advanced Approach* (pur continuando a utilizzare le regole stabilite dalle autorità di vigilanza per la stima delle altre componenti di rischio creditizio). Tuttavia la banca dovrà concordare con le proprie autorità di vigilanza un piano di implementazione volto a estendere l'utilizzo di stime proprie anche agli altri fattori di rischio entro un periodo di tempo "ragionevolmente breve".

[5] Non si tratta della mera moltiplicazione di probabilità di insolvenza (*PD*), esposizione al momento dell'insolvenza (*EAD*) e perdita in caso di insolvenza (*LGD*) (ossia della Perdita Attesa) bensì di una funzione che mira a cogliere la possibile variabilità delle perdite ed in particolare l'eventualità che esse eccedano il livello atteso (Perdita Inattesa).

I portafogli previsti nell'ambito dell'approccio IRB

Nell'approccio IRB le banche dovranno raggruppare le esposizioni del *banking book* in cinque principali classi di attività o portafogli con diverse caratteristiche di rischio: imprese private, stati sovrani, banche, *retail*, partecipazioni azionarie.

Alle esposizioni verso controparti appartenenti ai portafogli "imprese private", "stati sovrani" e "banche" si applica una medesima funzione per passare dalle misure di rischio di input (PD, LGD, EAD, *maturity*) al requisito patrimoniale, con un'unica eccezione rappresentata delle controparti cd. "Piccole Medie Imprese" per le quali è previsto un aggiustamento (nel senso di riduzione del requisito di capitale) legato alle dimensioni d'impresa. Le controparti "Piccole Medie Imprese" vengono definite come soggetti con fatturato consolidato inferiore ai 50 milioni di Euro.

Sono riconducibili al portafoglio *retail* le attività che si caratterizzano per:
- tipologia di controparte e importo limitato (prestiti nei confronti di persone fisiche, mutui su immobili residenziali…);
- elevata numerosità di esposizioni (le singole esposizioni devono essere raggruppate in aggregati o *pool* significativi e gestite su basi aggregate).

I prestiti concessi a piccoli operatori (*small business*), con un'esposizione complessiva di gruppo bancario verso gruppo cliente inferiore al milione di Euro, potranno essere inclusi nel portafoglio *retail* purché siano gestiti in *pool* come esposizioni *retail* e non individualmente come esposizioni *corporate* (cd. "trattamento a massa": prevale il concetto di prodotto e di portafoglio omogeneo).
Nell'ambito del portafoglio *retail* la funzione utilizzata per passare dalle misure di rischio di input (PD, LGD, EAD[6]) al capitale di vigilanza determina -a parità di input- requisiti minori della funzione prevista per le "imprese private". Ciò in virtù del maggior grado di frammentazione di tale portafoglio che produce benefici effetti sulla rischiosità complessiva.
Il nuovo schema regolamentare contempla per le esposizioni *retail* un solo approccio IRB, di fatto equiparabile all'Advanced Approach previsto per le altre controparti in quanto alle banche viene richiesto di stimare internamente non solo le PD dei vari *pool* di controparti bensì anche i valori di LGD ed EAD.

Tecniche di mitigazione del rischio di credito

Una delle più significative novità del Nuovo Accordo è rappresentata dal riconoscimento di numerose forme di mitigazione del rischio di credito al fine della determinazione del capitale di vigilanza.
L'Accordo attuale consente riduzioni di capitale in presenza di una ristretta gamma di garanzie reali e/o personali (garanzie rilasciate da paesi e banche appartenenti all'OCSE, banche multilaterali di sviluppo…; pegno su titoli emessi dai medesimi soggetti appena indicati; ipoteche su immobili residenziali…). I derivati creditizi non trovano riconoscimento essendo strumenti innovativi troppo recenti rispetto all'emanazione dell'Accordo e alle sue successive modifiche.
Il Nuovo Accordo amplia in maniera significativa e strutturata lo spettro delle tecniche di mitigazione del rischio ed aggiunge ulteriori categorie di garanzie (estendendo conseguentemente la gamma dei garanti e/o venditori di protezione considerati idonei). Esso poi riconosce esplicitamente ai derivati creditizi la loro capacità di riduzione del rischio e consente, laddove permesso dalla legislazione fallimentare locale, la compensazione operativa fra prestiti e depositi in bilancio.
Tali riconoscimenti assumono ampiezza e profondità via via crescente man mano che ci si sposta verso approcci regolamentari più sofisticati: dall'approccio *Standardised* a quello IRB *Foundation*, all'IRB *Advanced*. Le banche che sceglieranno di adottare quest'ultimo approccio

[6] Non si tiene conto della maturity.

potranno far valere l'effetto di mitigazione del rischio di qualsivoglia garanzia purché siano in grado di stimare internamente sulla base di serie storiche appropriate l'effettiva capacità di riduzione del rischio di credito di ciascuna di esse.

Requisiti minimi per l'approccio IRB

Abbiamo già sottolineato che il Nuovo Accordo riconosce considerevoli gradi di libertà all'industria bancaria per la determinazione dei requisiti patrimoniali. Per poter applicare l'approccio IRB le banche dovranno però dimostrare alle autorità di vigilanza di soddisfare determinati requisiti minimi sia in fase di impianto sia in via continuativa. In estrema sintesi l'obiettivo chiave da cui scaturiscono tali requisiti minimi è quello di garantire che i sistemi e processi interni forniscano un'attendibile valutazione del debitore e delle caratteristiche della transazione, una significativa differenziazione del rischio ed una stima quantitativa del rischio stesso ragionevolmente accurata e coerente. Inoltre tali sistemi e processi devono consentire un effettivo ed efficace utilizzo interno delle stime ottenute.

La descrizione delle classi di *rating* (e dei criteri utilizzati per attribuire le esposizioni alle diverse classi) dovrà essere sufficientemente dettagliata da consentire ai soggetti preposti alla determinazione dei *rating* di assegnare alla medesima classe debitori che presentino livelli di rischio simili. Tale coerenza dovrebbe essere garantita tra tutte le diverse linee di *business* e localizzazioni geografiche. Le definizioni (scritte) dei giudizi di *rating* dovranno essere abbastanza chiare e dettagliate da consentire a soggetti terzi (*internal audit* e autorità di vigilanza) di comprenderli, di replicarli e di valutarne l'appropriatezza.

Nell'assegnare i giudizi di *rating* le banche dovranno tener conto di tutte le informazioni disponibili. Le informazioni dovranno essere aggiornate; quanto più le informazioni a disposizione di una banca saranno limitate, tanto più prudente dovrà essere la sua valutazione del merito creditizio. Un *rating* esterno può essere il fattore primario e determinante dell'assegnazione di un *rating* interno; tuttavia la banca dovrà assicurarsi di tenere in debita considerazione altre informazioni rilevanti (ad esempio caratteristiche del debitore che lo rendono vulnerabile a condizioni economiche avverse o eventi inattesi).

Il nuovo schema regolamentare prevede l'utilizzo di modelli statistici per la stima dei valori di PD, LGD e EAD. I modelli di *credit scoring* e le altre procedure di *rating* automatico generalmente utilizzano solo un sottoinsieme delle informazioni disponibili. Benché tali procedure di *rating* automatico possano talvolta evitare l'eccessiva soggettività tipica dei sistemi di *rating* nei quali il giudizio dell'analista gioca un ruolo prevalente, l'uso meccanico di informazioni limitate è anch'esso una fonte di errori di valutazione. Pertanto i modelli di *credit scoring* e le altre procedure automatiche saranno ammissibili come base primaria o parziale per l'assegnazione del *rating*; tuttavia il giudizio ed il controllo dell'analista saranno necessari per garantire che tutte le informazioni rilevanti, incluse quelle non contemplate dal modello, vengano correttamente prese in considerazione (le banche dovranno predisporre regole scritte per l'integrazione di risultati del modello con il giudizio dell'analista).

L'assegnazione dei *rating* e la loro revisione periodica dovranno essere effettuate o approvate da soggetti che non possono trarre direttamente beneficio dall'attività di *lending*. I *rating* dovranno essere aggiornati almeno annualmente e comunque ogni qualvolta emergano nuove significative informazioni sui debitori e/o sulle esposizioni. Le banche dovranno mettere a punto un processo efficace per il reperimento e l'aggiornamento di notizie rilevanti sulle condizioni finanziarie dei debitori e/o sulle caratteristiche delle esposizioni in grado di influenzare LGD e/o EAD.

Occorrerà conservare la serie storica dei *rating* assegnati a debitori e garanti e quella dei debitori e delle esposizioni insolventi. Inoltre le banche che adotteranno l'approccio *Advanced*

saranno tenute ad archiviare la serie storica dei dati utilizzati per la stima di LGD e EAD, avendo cura di separare le varie componenti di perdita/recupero per ciascuna esposizione (ammontari recuperati, fonte del recupero, tempistica dei recuperi e costi amministrativi).

I *rating* interni e le stime di insolvenza e di perdita dovranno giocare un ruolo essenziale nell'ambito delle funzioni di *origination*, *risk management*, allocazione del capitale e *corporate governance* delle banche che adotteranno approcci IRB. Per poter accedere agli approcci IRB ciascuna banca dovrà dimostrare di utilizzare un sistema di *rating* in linea con i requisiti minimi da almeno tre anni. Tale richiesta si estende ovviamente alle stime interne di LGD e/o EAD nel caso di banche che decideranno di utilizzare l'approccio IRB *Advanced*.

Definizione di insolvenza

Nell'ambito del nuovo schema regolamentare la definizione di insolvenza si basa su due criteri:

1. **soggettivo**, ossia valutazione della capacità del debitore di adempiere in pieno alle proprie obbligazioni contrattuali. Vengono segnalati taluni fattori o situazioni indicativi dell'incapacità del debitore di ripagare il debito. Nella categoria delle attività in stato di insolvenza la Banca d'Italia ha ricordato che vanno ricondotte le esposizioni classificate, secondo le vigenti regole di vigilanza, come sofferenze, incagli, crediti ristrutturati o in fase di ristrutturazione.
2. **oggettivo**, in base al quale i crediti scaduti da oltre 90 giorni, su qualunque obbligo di debito materiale con il gruppo bancario di riferimento, configurano il verificarsi dell'insolvenza. Per i crediti *retail* e nei confronti di enti del settore pubblico il limite di 90 giorni è stato elevato da Banca d'Italia, nell'ambito dei suoi margini di discrezionalità, a 180 giorni. Inoltre le banche italiane potranno applicare il limite dei 180 giorni anche ai crediti del portafoglio corporate per un periodo transitorio di 5 anni.

Per i crediti *retail* la nozione di insolvenza può essere applicata alla singola transazione, anziché alla controparte. Ciascuna banca dovrà utilizzare la definizione sopra richiamata per registrare le insolvenze effettive, stimare le PD ed eventualmente le LGD e le EAD.

IL SECONDO PILASTRO: IL PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

Il processo di controllo prudenziale del Nuovo Accordo è inteso non solo a garantire che le banche dispongano di un capitale adeguato a sostenere tutti i rischi connessi con la loro attività, ma anche ad incoraggiarle nell'elaborazione e nell'uso di tecniche sempre più avanzate per monitorare e gestire tali rischi. L'aumento del patrimonio non viene considerato come l'unica opzione con cui far fronte ai maggiori rischi in cui incorre la banca. Si sottolinea, infatti, la necessità di prendere in considerazione anche altri mezzi, quali il rafforzamento della gestione del rischio, l'applicazione di limiti interni, l'innalzamento del livello di accantonamenti e riserve, il miglioramento dei controlli interni. In altre parole, il patrimonio non viene concepito come uno strumento per compensare processi di controllo o di gestione del rischio inadeguati.

Vengono individuati tre ambiti principali particolarmente consoni al trattamento mediante il Secondo Pilastro:

- rischi già considerati nell'ambito del Primo Pilastro, per i quali restano tuttavia da affrontare e disciplinare alcuni aspetti specifici (es. rischio di concentrazione creditizia);
- fattori non trattati nell'ambito del Primo Pilastro (es. rischio di tasso di interesse del *banking book*, rischio di *business* e strategico);
- fattori esterni alla banca (ad esempio legati agli effetti del ciclo economico).

Un secondo importante aspetto del Secondo Pilastro attiene alla valutazione da parte delle autorità di vigilanza dell'adempimento degli standard minimi imposti dal Primo Pilastro per poter applicare i metodi più avanzati.

Quattro principi chiave del controllo prudenziale

Il Comitato ha individuato quattro principi chiave del controllo prudenziale:

1. Le banche dovranno disporre di un processo per determinare l'adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al loro profilo di rischio e di una strategia per il mantenimento dei propri livelli patrimoniali.
2. Le autorità di vigilanza dovranno riesaminare e valutare il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale delle banche e le connesse strategie, nonché la loro capacità di monitorarne e assicurarne la conformità con i requisiti patrimoniali obbligatori. Le autorità di vigilanza dovranno adottare appropriate misure prudenziali qualora non siano soddisfatte dei risultati di tale processo.
3. Le autorità di vigilanza si attendono che le banche operino con una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori e dovranno avere la facoltà di richiedere alle banche di detenere un patrimonio superiore a quello minimo regolamentare.
4. Le autorità di vigilanza dovranno cercare di intervenire tempestivamente per evitare che il patrimonio delle banche scenda al di sotto dei livelli minimi previsti per il rispettivo profilo di rischio e dovranno esigere la rapida adozione di misure correttive qualora la dotazione di capitale non venga mantenuta o reintegrata.

IL TERZO PILASTRO: LA DISCIPLINA DI MERCATO

Il Terzo Pilastro (Disciplina di mercato) completa l'impianto regolamentare, introducendo requisiti di "trasparenza" per consentire agli operatori di mercato di valutare con maggiore consapevolezza il livello di rischio della banca. Si tratta di una componente del Nuovo Accordo tutt'altro che secondaria, anzi fondamentale per garantire il buon esito del processo di riconoscimento a fini regolamentari dei modelli sviluppati internamente dalle banche. La qualità dei portafogli e la struttura dei rischi assunti finisce per così dire "in vetrina" e quindi diventa una parte essenziale della "carta d'identità" del gruppo Sanpaolo IMI sul mercato.

Proprio alla luce della maggiore discrezionalità concessa alle banche in sede di valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, il Comitato ha ritenuto necessario incoraggiare la disciplina di mercato, fissando una serie di requisiti di "*disclosure*" che metteranno a disposizione preziose informazioni sull'ambito di operatività, il patrimonio, le esposizioni a rischio, i processi di valutazione e, di conseguenza, l'adeguatezza patrimoniale delle varie istituzioni bancarie. Tale scelta del Comitato parte dall'assunto che gli operatori di mercato, se ben informati, sceglieranno

- da un lato di "premiare" le istituzioni creditizie che si faranno guidare nelle proprie scelte creditizie e di investimento da una strategia gestionale attenta ai rischi;
- dall'altro di "penalizzare" comportamenti avventati o poco consapevoli.

Ciò produrrà spontaneamente un forte incentivo per le banche a monitorare e gestire efficientemente i propri rischi.
Le informazioni previste dal Terzo Pilastro si assoceranno peraltro alle indicazioni fornite dai nuovi principi contabili internazionali (IAS) che si basano anch'essi, nella determinazione dei valori di bilancio, sulle misure interne di rischio.

I TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SCHEMA REGOLAMENTARE

Il recepimento nella normativa italiana dei principi del Nuovo Accordo di Basilea è mediato dalla Direttiva Europea sulla Adeguatezza Patrimoniale, il cui iter di approvazione è iniziato il 28 settembre 2004. Essa conferma i tempi di adozione dei nuovi principi fissati dal Comitato di Basilea. In particolare quest'ultimo prevede l'entrata in vigore a fine 2006, dopo un anno di calcolo parallelo con le regole del vecchio Accordo. Fanno eccezione gli approcci *Advanced* per

i rischi di credito e/o operativi che potranno essere adottati solo a partire dalla fine del 2007 (dopo uno studio d'impatto condotto sul 2006 ed un calcolo parallelo effettuato nel 2007). E' importante precisare che l'Approccio *Internal Rating Based* disponibile per il portafoglio *retail* potrà essere adottato già a partire da fine 2006, in quanto assimilato all'approccio *Foundation* pur prevedendo la stima interna della perdita e dell'esposizione in caso di insolvenza (rispettivamente LGD ed EAD).

CENNO AL SISTEMA DI MODELLI INTERNI DI RATING IN SANPAOLO IMI PER IL SEGMENTO CORPORATE

Premessa

Fin dal 1997 in Sanpaolo IMI si è optato per una radicale rivisitazione delle metodologie utilizzate per valutare la qualità creditizia delle controparti attraverso una rigorosa analisi statistica.
Ciò allo scopo di pervenire ad uno strumento (il rating di controparte) che consentisse una più accurata percezione del rischio.
La convinzione che ha guidato tale iniziativa non è dipesa solo dall'adozione di più incisivi strumenti di selezione della clientela. Vi è la consapevolezza che il vantaggio competitivo in tutte le situazioni di "relationship banking" debba essere ricercato nella conoscenza evoluta della controparte, sia per comprenderne i rischi e le opportunità, sia, al livello più generale, per impostare adeguate politiche del credito direttamente connesse al profilo di rischio desiderato o perseguibile.

Il progetto per la gestione ed il controllo del rischio di credito, ha puntato su alcuni punti fondamentali:

1. lo sviluppo di modelli di "rating" per la clientela, allo scopo di definire le probabilità di insolvenza e di inadempienza di controparte,
2. la stima degli elementi necessari per pervenire a calcoli analitici delle perdite potenziali legate all'attività di erogazione del credito (esposizioni al momento dell'inadempienza, perdite in caso di insolvenza),
3. la realizzazione di un modello di portafoglio per la valutazione delle perdite potenziali e del capitale a rischio, a livello di intero attivo creditizio dell'Istituto e di singole posizioni a rischio,
4. la realizzazione di metodologie per la valutazione della redditività delle operazioni creditizie "aggiustate" al rischio.

Tale sistema di strumenti è fortemente interconnesso. Qui di seguito si illustra lo sviluppo della componente relativa al modello interno di rating.

L'utilità di un modello di rating

L'importanza della stima di un modello di rating consiste
- nell'individuare le variabili più esplicative e predittive dei fenomeni di insolvenza o di deterioramento del credito, padroneggiando di conseguenza la base informativa d'impresa,
- nel "legare assieme tali variabili con relazioni che -con quei pesi relativi, e non altri- incidono nel determinare fenomeni di insolvenza,
- nel collegare queste informazioni ad evidenze probabilistiche che consentono un approccio di carattere assicurativo al rischio, con scelte economiche conseguenti.

La scelta Sanpaolo IMI è in ogni caso di tenere l'elaborazione di rating come base di una valutazione comunque critica da parte dell'analista. Ciò nondimeno il giudizio di rating formulato dal modello si presenta già di per sé abbastanza ricco in quanto:
- diversi modelli sono stimati per differenti segmenti di mercato,
- si utilizzano simultaneamente informazioni di bilancio, di comportamento creditizio della clientela, di comportamento del sistema bancario verso la clientela stessa, di posizionamento competitivo, di natura qualitativa sull'organizzazione e sulla capacità gestionale dell'impresa.

È inoltre importante sottolineare che il sistema di "segnali" utilizzato per alimentare il modello consente di prescindere in larga parte da informazioni, come l'utile netto o la redditività dei mezzi propri, sovente fuorvianti se soltanto singolarmente considerate.

Di seguito si presentano gli aspetti fondamentali del sistema di rating Sanpaolo IMI.

L'importanza di stimare internamente i modelli di rating

La nostra esperienza Sanpaolo IMI evidenzia come non sia possibile:
- "importare" modelli di rating dall'esterno in forma acritica;
- utilizzare le variabili che si sono mostrate rilevanti in altri contesti per stimare propri modelli, "aggiustando" semplicemente i coefficienti.

In tal senso abbiamo condotto un esercizio sulla clientela dell'Istituto. Si è estratto un campione casuale di mille imprese clienti per le quali si è analiticamente calcolato il giudizio di rating secondo il modello interno. Tali giudizi sono stati confrontati con i risultati dell'applicazione di un modello di rating considerato un *benchmark* a livello internazionale, vale a dire il modello EMS, stimato dal Prof. Altman nel 1995, rivisitato nel 1998 alla luce della crisi asiatica e riportato anche sul sito Internet di Moody's (*"Measuring Private Firm Default Risk"*).
Le divergenze che si hanno applicando le due diverse metodologie (quella interna e quella appena richiamata) sono macroscopiche.
Tale divergenza non può nemmeno essere attribuita a fattori quali diverse prassi contabili od operative. Disponendo dei campioni utilizzati per la stima del modello interno Sanpaolo IMI, si è provveduto infatti a stimare un modello apposito che utilizzasse le medesime variabili di Altman. Il modello così ottenuto, pur tarato sulle condizioni espresse dalla clientela domestica, presenta ancora discordanze forti ed evidenti, tali da renderlo inapplicabile nella realtà.
Sono conclusioni che lasciano pochi dubbi sull'utilità (o sulla pericolosità) di ricorrere a modelli già esistenti, ancorché di conclamata validità. Diversi contesti di mercato richiedono analisi e modelli aderenti alle condizioni locali.

Analoghi risultati si sono ottenuti utilizzando modelli interni applicati a segmenti di clientela diversi da quelli di stima.

I modelli di rating della clientela

Il rating misura in maniera sintetica la qualità creditizia della controparte, attraverso una quantificazione che riflette la probabilità di insolvenza in un determinato orizzonte temporale (di norma un anno).

Alcune caratteristiche dei modelli di rating adottati

Nella stima dei modelli di rating si è definito come *default* (ovvero "insolvenza") il passaggio a stato di "rischio" della controparte secondo i sistemi informativi interni (e seguendo le indicazioni operative date dalla Banca d'Italia), quali la segnalazione di entrata in stato di "incaglio" o "sofferenza" [7].
Il periodo di previsione adottato è di 12 mesi in modo da costruire probabilità di insolvenza (ovvero ingresso a rischio) con orizzonte temporale di un anno.
Le variabili considerate fanno riferimento a tre categorie separatamente analizzabili:
- dati finanziari (Redditività, sostenibilità del debito, struttura patrimoniale, gestione del circolante)
- dati non finanziari (Rischi di business e posizionamento competitivo, strategia e piani aziendali, struttura proprietaria e organizzativa, influenza del gruppo di appartenenza)
- dati comportamentali (Indicatori tratti da Centrale Rischi).

I *ratio* prescelti per ogni singola area, sono stati elaborati in modo da facilitare l'analisi della loro capacità previsiva ed evitare distorsioni di stima.

[7] Tale soglia è in fase di rivisitazione a seguito della nuova definizione di *default* introdotta dall'Accordo di Basilea II.

Il rating ottenuto, mediante calibrazioni statistiche, è stato inoltre reso pienamente confrontabile con le classificazioni delle agenzie ufficiali di rating, all'interno di una scala omogenea di riferimento ([8]) che abbraccia tutti i modelli elaborati.

Nel paragrafo successivo verrà approfondito il modello elaborato per il segmento *Corporate Domestico - Middle Market* (fatturato inferiore a 500 mil.Euro). La componente di dati finanziari e andamentali è peraltro condivisa con il modello *Large Corporate* (fatturato superiore a 500 mil. Euro) che, tuttavia, adotta il medesimo schema di valutazione qualitativa sviluppato per il modello Corporate Internazionale, in quanto tali controparti sono soggette a rischi di mercato e di posizionamento competitivo da valutare nell'ambito di un contesto globale.

Il modello Corporate Domestico – Middle Market

Le linee di fondo del nuovo modello interno

Il metodo si applica ad imprese nazionali con fatturato inferiore ai 500 mil. Euro. Sono disponibili due versioni: l'una per l'analisi di gruppi tramite la valutazione dell'informazione consolidata, l'altra per l'analisi di singole controparti, relativamente alle riclassificazioni civilistiche.
Il rating finale attribuito alla controparte è frutto di 3 elementi fondamentali:

- la componente di analisi finanziaria-andamentale
- la componente di analisi qualitativa (tramite apposito questionario)
- la componente judgmental da parte dell'analista[9].

Per quanto riguarda i dati finanziari e andamentali, le aree di analisi prese in considerazione per valutare la qualità creditizia della clientela sono cinque, di cui quattro tratte da informazioni finanziarie e una da dati così detti comportamentali:

- redditività
- sostenibilità del debito
- struttura patrimoniale
- gestione del circolante
- potenziali tensioni di utilizzo

Gli indicatori utilizzati in queste cinque aree sono complessivamente nove; per ciascuno di essi si attribuisce al soggetto da valutare un certo punteggio. Il punteggio finale, somma pesata di quelli associati ai vari indicatori, permette, tramite una trasformazione matematica, l'attribuzione di una probabilità di insolvenza che, tramite un'apposita tabella di corrispondenza, determina il rating.
Il rating si articola su una scala interna a 15 classi, raccordata, tramite apposita tabella, ai rating di Agenzia Standard and Poor's e Moody's. La scala usa etichette 'interne' che distinguono i clienti di qualità migliore (assimilabili alla categoria 'Investment Grade' nella notazione internazionale) da quelli 'Intermedi' e da quelli 'Rischiosi' [10].
Le informazioni così dette "finanziarie" discendono dall'analisi di indici di bilancio facilmente individuabili, costruiti a partire da 19 voci di bilancio poi riportate a 7 indici fondamentali.
I fattori comportamentali si riferiscono al "comportamento" della controparte (margini disponibili sul sistema, tensioni di utilizzo sulle linee accordate e così via).

[8] Ciò rende possibile, tra l'altro, "agganciare" in modo coerente le matrici di migrazione della qualità creditizia osservate a livello internazionale e periodicamente pubblicate dalle principali agenzie di rating.

[9] Tale struttura della valutazione è comune a tutti i modelli sviluppati.

[10] Il rating massimo assegnabile a una controparte dipende, oltre che dalla qualità creditizia, dal fatturato della controparte: di conseguenza, al di sotto di un certo limite di fatturato il rating è 'limitato' a soglie prestabilite.

Per quanto riguarda l'analisi qualitativa della controparte, condotta mediante apposito questionario, con domande diversificate per controparti singole rispetto a gruppi di imprese, le aree analizzate sono le seguenti:

- Analisi economico-finanziaria (valutazione dei trend produttivi, della qualità dell'attivo, delle eventuali passività fuori bilancio..)
- Rischi di business/settore e posizionamento competitivo (presenza di barriere all'entrata, posizionamento competitivo, livello di concentrazione, prospettive del settore..)
- Strategia e piani aziendali (operazioni straordinarie, chiarezza informativa, sostenibilità del debito, investimenti previsti..)
- Analisi dati di relazione (rapporto con la banca..)
- Struttura proprietaria e influenza di gruppo (coinvolgimento della proprietà nella gestione, figure chiave, qualità creditizia e sostegno da parte del gruppo di appartenenza).

Il questionario qualitativo restituisce un punteggio che, appositamente trasformato, permette di rettificare il rating ottenuto sulla parte finanziaria-andamentale in alto od in basso secondo opportuni intervalli di rischio in base al risultato delle diverse aree (somma dei punteggi associati a ciascuna risposta ponderati in base al peso attribuito alla specifica domanda).

Infine, attraverso un'analisi guidata e strutturata, l'analista esprime il proprio giudizio sulle singole aree di analisi finanziarie e qualitative illustrate e sulla qualità creditizia della controparte; tale giudizio, confrontato col risultato da modello, determina, secondo regole prestabilite, il rating finale attribuito alla controparte.
In ultima istanza, qualora il gestore ritenga, con motivate argomentazioni, che il giudizio di rating sottostimi la qualità creditizia della controparte, può invocare una procedura di 'deroga' (override) in cui richiede l'autorizzazione alla modifica del giudizio ottenuto. Le delibere in tal caso devono essere concesse da personale specializzato appositamente autorizzato (validatori).

L'output del modello

Il modello è attualmente sviluppato su di un applicativo intranet diffuso a tutta la rete filiali. L'output delle elaborazioni non si limita alla sola attribuzione di una classe di rating, ma, al fine di favorire l'interpretazione critica del giudizio di rating, è suddiviso in una serie di maschere che intendono offrire informazioni aggiuntive sui punti di forza e di debolezza della controparte analizzata.

APPENDICE 1- LE MISURE DI RISCHIO ALLA BASE DEL NUOVO SCHEMA REGOLAMENTARE

PD (*probability of default*): probabilità che si manifesti uno stato di insolvenza in un dato orizzonte temporale (lo schema regolamentare utilizza un orizzonte annuo).
LGD (*loss given default*): stima della perdita (espressa in percentuale dell'esposizione) che la banca subirà al verificarsi di una situazione di insolvenza. È il complemento ad uno del tasso di recupero e dipende principalmente dalla forma tecnica dell'esposizione e dall'eventuale presenza di garanzie.
EAD (*exposure at default*): stima dell'esposizione al momento dell'insolvenza (espressa in percentuale dell'esposizione corrente). Questa misura si rivela utile nel caso di esposizioni fuori bilancio (garanzie rilasciate, margini non utilizzati su linee di credito, derivati…), di cui non è possibile conoscere a priori l'effettivo ammontare al momento dell'eventuale insolvenza. Ad esempio è probabile che al deteriorarsi della propria qualità creditizia una controparte aumenti la quota utilizzata delle linee di credito ad essa concesse. Nel caso delle esposizioni per cassa la EAD risulterà invece pari al 100%.
EL (*Expected Loss*) - (PA) Perdita Attesa: prodotto delle tre misure in precedenza indicate (PD x LGD x EAD), rappresenta la stima della perdita che la banca può attendersi (in senso statistico) su di un'esposizione. Si tratta di una misura di più agevole interpretazione se riferita ad un insieme di esposizioni. La Perdita Attesa di un portafoglio è, infatti, la stima della perdita che la banca può attendersi su quel portafoglio, risultante del fatto che alcune esposizioni falliranno (aspetto catturato dalla PD) e che per esse verrà condotto un processo di recupero dall'esito incerto ma stimabile in media (aspetto catturato dalla LGD).
UL (*Unexpected Loss*) – (PNA) Perdita Non Attesa: misura di variabilità della perdita. La Perdita Attesa non è un valore certo bensì un valore medio; è quindi opportuno tener conto della possibilità che la perdita effettiva risulti più elevata della Perdita Attesa (ad esempio la perdita effettiva di un portafoglio può, in un dato anno, risultare superiore alla Perdita Attesa per effetto dell'insolvenza di una o più controparti di rilevanti dimensioni).
Capitale: in senso economico è il *buffer* che la banca deve accantonare per garantirsi la possibilità di fronteggiare (entro certi limiti) perdite effettive più elevate della Perdita Attesa. In quest'ottica il capitale dovrebbe essere determinato in funzione della Perdita Inattesa, mentre la Perdita Attesa dovrebbe essere fronteggiata dagli accantonamenti. Questo principio è stato fatto proprio dalla versione definitiva del nuovo schema regolamentare e quindi è ora alla base delle regole di determinazione del Capitale di Vigilanza. (Nelle precedenti versioni quest'ultimo veniva invece riferito anche alla Perdita Attesa).